



**COMUNE DI MASSA
SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDILIZIA SOCIALE**

**AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA
ART. 14 L.R. 2/2019**

LA DIRIGENTE

RENDE NOTO

che con Deliberazione di Giunta comunale n. 309 del 29/10/2021 sono state approvate integrazioni alla Delibera di Giunta comunale n. 93 del 21/04/2021 relativamente agli indirizzi per la formazione della graduatoria per l'accesso all'emergenza abitativa di cui all'art. 14 della L.R. 2/2019.

Secondo quanto stabilito dall'art. 14 della L.R. n. 2/2019, è facoltà del Comune disporre annualmente autorizzazioni all'utilizzo provvisorio di alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica) a favore di nuclei familiari che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo.

L'utilizzo autorizzato dell'alloggio di ERP è una modalità provvisoria di conferimento dell'alloggio ad un nucleo familiare non assegnatario. L'assegnazione provvisoria è concessa sulla base della percentuale di riserva di alloggi ERP stabilita dall'art. 14 della L.R. n. 2/2019 (40% degli alloggi da concedere annualmente in assegnazione) e finalizzata a risolvere specifiche situazioni di disagio abitativo, aventi profili di emergenza.

Art. 1 – Requisiti di ammissione e condizioni per l'attribuzione dei punteggi.

Nel rispetto dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 14 della L.R. 2/2019 s.m.i. e dall'art. 3 dell'atto di indirizzo per l'accesso all'emergenza abitativa di cui alla delibera di G.C. n. 93 del 21/4/2021, la Commissione per l'Emergenza Abitativa provvederà ad ammettere in graduatoria i nuclei familiari richiedenti, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante da almeno una delle fattispecie sotto riportate. I requisiti di accesso e le condizioni di disagio che determinano la condizione di emergenza abitativa sono accertati sulla base della documentazione allegata all'istanza e/o sulla base di una valutazione da parte del servizio sociale professionale del Comune. Tali condizioni verranno valutate secondo il punteggio a fianco di ciascuna indicato nella "Tabella 1", e in caso di sussistenza di più condizioni, attribuendo il solo punteggio più favorevole. In mancanza della documentazione che attesti l'esistenza dei requisiti di accesso alla graduatoria per l'emergenza abitativa riportati nella tabella che segue, la domanda viene esclusa.

Tabella 1

Condizioni per l'attribuzione dei punteggi	Punti
Pubbliche calamità	punti 5
Situazioni emergenziali accertate con ordinanza	punti 5
Sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita locazione o per morosità incolpevole come definita al comma 3 art. 14 della L.R. n. 2/2019	punti 5

Provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata a causa di una sopravvenuta situazione di morosità incolpevole, come definita al comma 3 art. 14 della L.R. n. 2/2019, nel pagamento della quota di mutuo	punti 4
Grave disabilità e temporanea impossibilità nell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato	punti 4
Provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio	punti 3
Verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio	punti 3
Presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100 per cento con necessità di assistenza continua e/o un soggetto, portatore di handicap o affetto da disagio psichico, riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario	punti 6
<p>Soggetti beneficiari di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare (art. 14 comma 6 L.R. 2/2019), per i quali sussista una condizione di emergenza abitativa, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuclei alloggiati in via temporanea dai servizi sociali, in strutture nella disponibilità del Comune ed occupate da almeno un anno alla data di presentazione dell'istanza di emergenza abitativa - donne vittime di violenza che abbiano concluso il percorso di protezione e siano prive di una soluzione abitativa. <p>Fermi restando i requisiti di accesso previsti dalla Legge per l'assegnazione di alloggi popolari, le condizioni di disagio socio - economico di cui al presente paragrafo sono attestate da una valutazione condotta dal servizio sociale professionale dell'Ente</p>	punti 6

Saranno attribuiti i seguenti ulteriori punteggi in presenza delle condizioni riportate nella "Tabella 2"; in presenza di più condizioni, si sommano i relativi valori di ciascuna condizione.

Tabella 2

Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:	
<ul style="list-style-type: none"> - in misura pari o superiore al 67% - in misura pari al 100% alla data di presentazione dell'istanza di emergenza abitativa 	punti 2
	punti 3

Minorenni presenti nel nucleo familiare: - con età inferiore a 10 anni alla data di presentazione dell'istanza - con età superiore a 10 anni alla data di presentazione dell'istanza	punti 2 per ogni minore < di 10 anni (max 4 punti)
	punti 1 per ogni minore > di 10 anni (max 2 punti)
Nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più minori fiscalmente a carico	punti 2 per ogni minore (max 6 punti)
Nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione dell'istanza di emergenza abitativa o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data	punti 2
Attestazione ISEE inferiore a € 6.000	Punti 3

Art. 2 – Presentazione della domanda

Le domande per l'accesso all'emergenza abitativa potranno pervenire in qualsiasi momento in quanto trattasi di procedura sempre aperta non soggetta a termini e a scadenze.

Ove sussistano i requisiti e le condizioni di ammissione, le domande vengono di norma inserite nella graduatoria vigente entro 60 giorni dalla loro presentazione.

Gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione riguardante la loro collocazione in graduatoria. A tal fine possono allegare all'istanza di opposizione documenti o memorie utili al riesame. Le opposizioni verranno esaminate entro 15 giorni dalla loro presentazione e, se accolte, verrà riformulata la graduatoria entro i successivi 20 giorni.

La domanda, compilata unicamente sul modulo allegato al presente Avviso, deve essere inviata tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Massa comune.massa@postacert.toscana.it, oppure presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Massa in orario di apertura al pubblico.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (per i cittadini extracomunitari);
- attestazione ISEE in corso di validità;
- tutta la documentazione comprovante la situazione di emergenza abitativa.

Art. 3 - Graduatoria per l'emergenza abitativa

Il Comune, per mezzo della Commissione per l'emergenza abitativa, determina la

graduatoria specifica per i nuclei di cui sono accertate le condizioni di emergenza abitativa così come definite dall'art. 1 del presente Avviso.

La graduatoria diverrà efficace alla data di pubblicazione; sarà consentito l'accesso agli atti secondo le modalità e i limiti previsti dalla L. 241/90 smi.

L'accesso agli alloggi di ERP oggetto delle riserve di cui all'art. 14 della citata L.R. avviene attraverso lo scorrimento della graduatoria specifica e nei limiti degli alloggi ERP di risulta ripristinati, di nuova costruzione o in automanutenzione eventualmente disponibili ed idonei per essere assegnati.

L'inserimento in graduatoria non è garanzia della concessione provvisoria dei suddetti alloggi.

Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità è data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c) della L.R. n. 2/2019; in caso di parità anche delle relative situazioni economiche (ISEE e ISE) la priorità è stabilita in base alla data di nascita del soggetto richiedente, dal più anziano al più giovane, procedendo al successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

Il richiedente, ad ogni variazione significativa della propria situazione e con cadenza almeno annuale, è tenuto ad aggiornare la domanda di emergenza abitativa.

Nel caso di inserimento nella predetta graduatoria:

a) la domanda verrà esclusa dalla graduatoria e archiviata d'ufficio qualora il richiedente non provveda ad aggiornare annualmente la domanda di emergenza abitativa;

b) la domanda permarrà in graduatoria con il punteggio attribuito senza ulteriori adempimenti qualora la situazione che ha determinato l'attribuzione dei punteggi non si sia modificata;

c) si procederà al riesame e alla ricollocazione della domanda in graduatoria qualora si sia modificata la situazione che ha determinato l'attribuzione dei punteggi;

d) il venir meno dei requisiti di accesso comporterà l'esclusione dalla graduatoria;

e) la domanda verrà esclusa dalla graduatoria e archiviata d'ufficio nel caso di inserimento del nucleo familiare nell'alloggio temporaneo ERP;

f) decorso un anno dal rilascio dell'alloggio oggetto di emergenza abitativa, il richiedente decadrà dal diritto all'accesso alla procedura di riserva e verrà escluso d'ufficio dalla graduatoria.

Art. 4 - Assegnazione provvisoria dell'alloggio ERP

In ragione delle condizioni di disagio socio-economico e abitativo e di fragilità sociale dei nuclei familiari in emergenza abitativa, gli alloggi per i quali è possibile disporre autorizzazioni all'utilizzo provvisorio ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 2/2019 sono quelli di risulta ripristinati, di nuova costruzione o in automanutenzione il cui costo di ripristino sia non superiore a euro 3.000.

Qualora siano disponibili alloggi ERP di cui sopra e da destinare all'utilizzo provvisorio, e verificata l'impossibilità di procedere con gli interventi economici di emergenza abitativa o all'assegnazione temporanea degli alloggi aventi destinazione sociale, nel rispetto delle percentuali di riserva, il richiedente avente diritto all'assegnazione viene individuato nel nucleo familiare collocato utilmente in graduatoria, avuto riguardo alla dimensione dell'alloggio disponibile e ai componenti del nucleo familiare al fine di evitare situazioni di sottoutilizzo o di sovraffollamento in rapporto ai vani utili ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 2/2019, e all'adeguatezza dell'alloggio in ordine all'assenza di barriere architettoniche in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione.

La rinuncia all'utilizzo temporaneo dell'alloggio ERP di risulta ripristinato, di nuova costruzione, in automanutenzione il cui costo di ripristino sia non superiore a euro 3.000, o di altri interventi di emergenza abitativa proposti senza che sussistano giustificati motivi documentati

comporterà l'esclusione dalla graduatoria e dalla concessione del beneficio per un periodo di due anni decorrenti dalla data della rinuncia.

L'alloggio assegnato provvisoriamente dovrà essere occupato entro trenta giorni dalla stipula del contratto di locazione.

Durante il periodo di permanenza nell'alloggio assegnato temporaneamente, il Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale effettua un congruo monitoraggio, ne relaziona alla Commissione per l'emergenza abitativa, ed effettua periodicamente, almeno ogni due anni, le opportune verifiche sulla permanenza delle situazioni che ne hanno determinate la sistemazione provvisoria.

I soggetti titolari di autorizzazione all'utilizzo provvisorio di un alloggio ERP sono tenuti a presentare domanda di partecipazione al bando generale per l'assegnazione ordinaria di alloggio ERP.

La mancata partecipazione ai bandi di concorso potrà essere valutata dalla Commissione emergenza abitativa ai fini della decadenza dall'autorizzazione e/o del mancato rinnovo alla sua scadenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alla Deliberazione della Giunta comunale n. 309 del 29/10/2021 "Indirizzi per la formazione di una graduatoria per l'accesso all'emergenza abitativa – art. 14 della L.R. Toscana n. 2/2019. Integrazioni alla Delibera di gc n. 93/2021" e alla L.R. n. 2/2019 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)".